

P.U. R.G. n. 14-1/ /2026

SENT. N° 21/2026
CRON. N° 35/2026
REP. N° 35/2026
R.G.LC. N° 13/2026



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
- SEZIONE CIVILE -

Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile – Ufficio Procedura Concorsuali, nel collegio così composto:

-Dr.ssa Maria Luisa Mingrone	Presidente
-Dr. Emmanuele Agostini	Giudice
-Dr. Giuliano Ferraro	Giudice rel.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento iscritto al P.U. r.g. n. 14-1/ /2026 avente ad oggetto APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA EX ARTT. 268 E SS. CCII, su istanza di

PAOLO FILIPPELLI (C.F. FLPGLI05T68D122W) nato a Crotone il 15/11/1973, ivi residente alla via DE CURTIS 24, rappresentato e difeso dall'Avv. GIUSEPPE DONNICI , giusta procura allegata in calce al ricorso;

debitore

Udita la relazione del Giudice relatore,

letto il ricorso proposto da PAOLO FILIPPELLI per l'apertura della procedura di liquidazione controllata disciplinata dagli artt. 268 e ss. del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza;

ritenuta la competenza per territorio del Tribunale di Crotone ai sensi dell'art. 27 commi 2 e 3 lett. b), essendo il ricorrente residente in Crotone, via DE CURTIS 24 ed essendo ivi collocato il centro dei suoi interessi personali;

vista la documentazione allegata al ricorso per la liquidazione controllata;

vista la documentazione integrativa richiesta dal Tribunale e depositata dal ricorrente il 09.06.2026;



considerato che, sulla base della documentazione depositata, pare sussistere la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI ovvero la sua insolvenza, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione ed il regolare adempimento delle obbligazioni assunte, pari a complessivi €. 154.773,20;

considerato, infatti, che l'attivo liquidabile del ricorrente è rappresentato esclusivamente dal reddito da lavoro dipendente e da una autovettura targata DH 774 BN, marca Audi, modello TT, immatricolata nel 2008 che il ricorrente utilizza principalmente per recarsi quotidianamente sul posto di lavoro;

rilevato che il ricorrente non possiede proprietà immobiliari, come da documentazione versata agli atti;

rilevato che il ricorrente percepisce un reddito mensile netto di circa € 1.250,00 e che le spese mensili, ritenute congrue per una persona sola e in parte derivanti da obblighi legali (sentenza di divorzio del Tribunale di Crotone n.1419 del 2019), ammontano complessivamente a € 1.125,00, comprensive di canone di locazione, utenze, spese correnti e mantenimento della figlia; in base a tali considerazioni deriverebbe un reddito residuo disponibile pari a € 125,00 mensili;

rilevato altresì che all'udienza del 20.05.2026 il ricorrente ha dichiarato la propria disponibilità, in un'ottica di leale collaborazione, ad attribuire alla procedura un importo maggiore, pari a circa € 250,00 mensili;

rilevato quindi che, alla luce di quanto evidenziato, l'attivo disponibile non consente il pagamento dei debiti non soddisfatti con la ripartizione dell'attivo su indicato, neanche in una eventuale ottica pluriennale;

considerato che con l'apertura della liquidazione controllata sarà possibile attribuire utilità ai creditori, anche alla luce della rinuncia al compenso da parte del gestore della crisi (per sé stesso e non anche per la quota da destinare all'OCC) e dell'advisor legale, formalizzata all'udienza del 20.05.2026;

considerato che l'apertura della liquidazione controllata comporta in capo al debitore, in analogia con quanto previsto per la liquidazione giudiziale, lo spossessamento dei beni, ovvero la perdita del potere di amministrare e disporre del patrimonio liquidabile, che viene attribuito al liquidatore;

rilevato che tale spossessamento ha per effetto l'apertura di un concorso formale e sostanziale tra i creditori, con la conseguenza che dal momento dell'apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;



rilevato, inoltre, che il principio del concorso formale dei crediti determina l'operatività in via analogica dell'art. 151 CCII nel senso che come nella liquidazione giudiziale, anche nella liquidazione controllata i crediti, pur se muniti di diritti di prelazione o prededucibili, devono essere accertati nelle forme dell'accertamento del passivo;

considerato che tenuto conto delle spese allegate dal ricorrente per il proprio sostentamento e per l'adempimento di obblighi derivanti da provvedimenti giudiziari, come evidenziato in precedenza, il residuo dello stipendio sarà appreso alla procedura della liquidazione controllata;

ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla nomina del gestore designato dall'OCC come liquidatore;

considerato che alla apertura della liquidazione controllata consegue *ipso iure* il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari, quale effetto automatico ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

precisato che, sebbene talvolta il debitore sovraindebitato presenti il ricorso ex art. 268 CCIII strutturando una "proposta" in favore dei creditori, l'iniziativa volta all'apertura della liquidazione controllata non può presupporre in alcun modo una proposta suscettibile di avallo da parte dei creditori o del Tribunale, atteso che una "proposta" può accompagnare le altre procedure volte alla composizione della crisi da sovraindebitamento (che non a caso culminano con l'omologazione), ma non anche la liquidazione controllata, la quale - sul piano tipologico - in nulla si distingue dalla liquidazione giudiziale;

considerato infatti che, con l'apertura della liquidazione controllata, si verifica l'integrale spoliazione del debitore del proprio attivo, che passa in gestione a un organo tecnico terzo incaricato puramente e semplicemente di liquidarlo nell'interesse del ceto creditorio: tale conclusione si ricava non solo dal disposto dell'art. 268, comma 4, CCII (che indica espressamente i beni non rientranti tra quelli oggetto di liquidazione), ma anche dall'art. 277, comma 1 (ai sensi del quale "*i creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all'articolo 270, comma 2, lettera f), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione*", proprio perché essi sono elettivamente destinati al soddisfacimento dei creditori anteriori all'apertura della procedura);

chiarito, pertanto, che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII, con la conseguenza che non assume rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore e che la determinazione dei limiti di reddito compete al Giudice tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare;



ribadito che non spetta al debitore "proporre" quale o quanti beni mettere a disposizione della massa, giacché tale scelta è compiuta, a monte, dal legislatore (costituendo realizzazione della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c.), con la conseguenza che non spetta alla debitrice decidere se l'autovettura possa essere sottratta alla disponibilità del ceto creditorio, risultando di contro la stessa automaticamente appresa dalla massa, salve le seguenti precisazioni:

- spetterà all'organo liquidatore la scelta in ordine alla "convenienza effettiva" della liquidazione dell'autovettura, che tuttavia il debitore potrà *medio tempore* continuare ad utilizzare giusta autorizzazione ex art 270 comma 2 lett. e) CCII;
- nella valutazione di convenienza, ben può rientrare anche il *motivato e documentato* contemperamento degli interessi in gioco, vale a dire, da un lato, l'attivo astrattamente ritraibile dall'alienazione del mezzo, e, dall'altro lato, la perdita economica che subirebbe la procedura qualora la debitrice, non potendo più utilizzare l'automobile, non si trovasse più nelle condizioni di percepire un reddito da porre (in quota parte) a disposizione della massa;

considerato che, in merito alla durata della procedura non può che rinviarsi a quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza del 19.01.2024 n. 6, dalla quale possono trarsi sostanzialmente i seguenti insegnamenti:

- spetta al liquidatore (sotto la supervisione del giudice delegato) determinare il tempo di acquisizione dei beni sopravvenuti, perseguendo l'obiettivo della maggiore soddisfazione possibile delle ragioni creditorie, nel rispetto della ragionevole durata della procedura stessa;
- il liquidatore è quindi chiamato a contemperare le due esigenze della soddisfazione dei creditori e della ragionevole durata della procedura, fermo restando il venir meno dell'apprensione delle quote reddituali qualora, una volta decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione controllata, sussistano i presupposti per l'accesso al beneficio dell'esdebitazione;

osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso vada individuato nello stesso OCC cui si è rivolto il debitore, salvo che ricorrano giustificati motivi contrari, nel caso in esame non presenti;

visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII

P.Q.M.

DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

Dei beni di **PAOLO FILIPPELLI** (C.F. FLPGLI05T68D122W) nato a Crotone il 15/11/1973, ivi residente alla via DE CURTIS 24;

NOMINA

Giudice Delegato il dott. Giuliano Ferraro;



Liquidatore l'Avv. Luca Alberto Tricoli, iscritto presso l'OCC di Crotone;

ORDINA

al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII;

ORDINA

la consegna (ad eccezione dell'autovettura sopra meglio identificata) ed il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore;

AVVERTE

che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855c.c.;

che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:

- a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;
- b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;
- d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

PRECISA

che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;

STABILISCE

in ordine al limite di cui all'art. 268, comma 4 lett. b), che la determinazione dell'importo da destinare



al mantenimento del debitore non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCI. (cfr. sentenza Trib. Bologna 20.06.2024 n. 125). A tal fine il Liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale della ricorrente e della sua famiglia, da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con relazione (e documentazione di supporto allegata) da depositarsi entro trenta giorni dalla presente sentenza e nella quale prendere posizione sulle richieste del debitore. Allo stato, può dunque essere lasciata a parte ricorrente la somma percepita da reddito da lavoro nei limiti di € 1000, mentre i redditi ulteriori dovranno essere posti a disposizione dei creditori;

AVVERTE

il debitore che, ai sensi dell'art. 283 CCII, l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui agli artt. 283 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore;

DISPONE CHE IL LIQUIDATORE

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-*bis*, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione dovrà essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi rigorosamente a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di



revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;

- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell'esdebitazione

AVVERTE IL LIQUIDATORE

che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;

che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;

che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;

che, terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;

che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni

per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;

che, in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII;

ORDINA

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili e/o mobili registrati di proprietà del debitore;

DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.

Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio tenutasi in data 16/06/2026.

Il Giudice est.

Dott. Giuliano Ferraro

Il Presidente

Dott.ssa Maria Teresa Mingrone





Firmato Da: GIULIANO FERRARO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 4fa118ea1b0b9c6b2d8058283ea8c34a
Firmato Da: MARIA LUISA ANTONIETTA MINGRONE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 662da051f2266dbcbaf5df20e617d77